

Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 0179/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Trani,li 24 MAGGIO 2020

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

Oggetto: Legge 104/92 articolo 33 comma 3,5 . Permessi COVID-19 Assistenza familiari disabili portatori di handicap di ulteriori giorni 12 Maggio e Giugno 2020. Direttive Interregionali con nota n. 19560/ppol del 21 maggio 2020 PRAP Puglia Basilicata sede di Bari. DECRETO-LEGGE 19/05/2020, <u>GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21</u>)n. 34 entrata in vigore il 19/05/2020

Al Dottor Giuseppe MARTONE Dirigente Generale Provveditore Regionale della Puglia e della Basilicata Al Direttore dell'Ufficio 1 Affari generali Relazioni Sindacali Corso Alcide De Gasperi,309 BARI (cfr. atto n. 19560/ppol del 21/05/2020)

E,p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio delle Relazioni Sindacali Comparto Sicurezza e Polizia Via del Corso ROMA

Al Direttore dell'Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP Largo Luigi daga, 2 00164 ROMA

Alle Direzione degli Istituti e Uffici Penitenziari della Regione Puglia e Basilicata Loro Sedi Alle Segreterie Sindacali Nazionali,Regionali, Provinciali e Territoriali della Federazione Sindacale del Co.S.P. Comparto Sicurezza e Difesa,Funzioni Centrali Loro Sedi

Il decreto Cura Italia (n. 18/2020) è intervenuto con diverse misure per supportare i lavoratori durante questo periodo emergenziale determinato dalla diffusione del virus COVID-19. In dettaglio, l'art. 24 del provvedimento ha **esteso la durata dei permessi retribuiti** per assistenza familiari disabili previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92. Una disposizione che ha fatto sorgere alcuni dubbi ancora irrisolti relativi alla possibilità che dell'estensione possano beneficiare, non solo i lavoratori che assistono familiari disabili, ma personalmente anche i lavoratori con disabilità.

La risposta, che sembrerebbe essere di semplice soluzione, appare in realtà ancora poco chiara, in particolare a seguito delle indicazioni fornite dalle autorità che sembrano essere discordanti e dunque non hanno fatto altro che alimentare dubbi. Ma andiamo per gradi.

Il testo della norma introdotta nel D.L. Cura Italia recita così: "Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020".

Il comma 2 soggiunge che: "Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità".

I suddetti 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti dall'articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, diventando **pari a 18 giorni totali per due mesi** (maggio e giugno 2020).

I dubbi interpretativi: I suddetti tre giorni di permesso retribuito sono disciplinati dall'articolo 33, comma 2, della L. 104/1992 che elenca i soggetti che possono usufruirne, nel dettaglio: il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Il comma 6 del medesimo art. 33 della legge 104 precisa che degli stessi tre giorni di permesso può fruire anche "la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità". Ed è proprio qui che iniziano i dubbi relativamente alle nuove previsioni del D.L. Cura Italia.- In teoria, dunque, anche il lavoratore maggiorenne e gravemente disabile dovrebbe poter beneficiare "per sé" dell'estensione dei permessi 104 prevista dal D.L. Cura Italia.- Questa interpretazione è suffragata dalle indicazioni fornite dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità che (rispondendo alle domande frequenti) rammenta come hanno diritto a questi giorni di permesso anche "i lavoratori dipendenti privati e pubblici a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992)".- I lavoratori con disabilità, tuttavia, non figurano tra i beneficiari dell'estensione nel messaggio n. 1281 pubblicato dall'INPS il 20 marzo 2020 (sotto allegato) e con il quale è stata fornita "una prima sintetica illustrazione" relativa all'estensione della durata dei permessi retribuiti ex L. 104/92, oltre che relativamente alla fruizione dei congedi parentali e del bonus babysitting. Nella parte dedicata ai "Permessi ex L. 104/92 COVID-19", l'Istituto fornisce indicazioni operative (ad es. come fare domanda) annoverando tra i beneficiari dell'estensione unicamente i lavoratori dipendenti privati "che assistono un familiare con handicap grave" e i lavoratori dipendenti pubblici, per questi ultimi senza ulteriori precisazioni se non "non devono presentare domanda all'INPS" ma alla propria amministrazione.

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail <u>segretariogeneralecoosp@gmail.com</u> – <u>relazionisindcosp@libero.it</u> - <u>segreteriageneralecoosp@pec.it</u> fax 0802142003 telefono 3355435878



Segreteria Generale Nazionale

Una mera "svista", una semplice dimenticanza oppure una chiara risposta.- Tutto ciò non ha fatto che alimentare crescenti interrogativi e criticità, nonostante dall'interpretazione sistematica delle norme che disciplinano i permessi 104/92 e delle recenti disposizioni introdotte dal D.L. non sembrerebbero esservi ostacoli nel garantirne l'applicazione anche ai lavoratori che hanno disabilità personali e non solo per i lavoratori c.d. "caregiver" (che assistono familiari disabili). Le istruzioni operative e procedurali in merito all'applicazione dei suddetti benefici, anticipa l'INPS nello stesso messaggio, saranno fornite "con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante". Non resta dunque che attendere ulteriori provvedimenti per poter fornire risposte definitive sull'argomento. Qui si riporta integralmente il testo dell'articolo 24 Decreto salva Italia,tanto per meglio comprendere di cosa parliamo:

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio

1992, n. 104):

- -1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
- 2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
- 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

 Ne discende che sebbene la legge 24 aprile 2020 nr.27 ha parzialmente modificato l'art.24 del decreto Cura Italia prevedendo l'inserimento del comma 2 bis ai sensi del quale"resta fermo che il personale(...)della Polizia Penitenziaria(...)il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente di cui appartiene e che le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare",questi non lo esclude in tutto o in parte il beneficio assistenziale,ma di fatto ne raccomanda l'organizzazione degli Enti e dei Comandi appartenenza. Una diversa interpretazione e orientamento data alla norma, come è avvenuto con Ordine di servizio n.43 del 22 maggio 2020 direzione penitenziaria Trani; ordine di servizio nr. 68 del 21 maggio 2020 della direzione penitenziaria Bari; ordine di servizio n.93 del 22 maggio 2020 della direzione penitenziaria Foggia etc., per chi scrive, appaiono palesemente arbitrarie e lesive del diritto di assistenza per le stesse motivazione addotte alla ingenerosa restrizione del beneficio stante che i turni di servizio posti da quasi tutte le direzioni sono da sempre organizzati e pianificati su tre quadranti ad 8 ore in pieno contrasto con il DPR 254/99,DPR n. 164/2002; DPR 51/20909 e s.i.m.

 Ma,pur sforzandoci di andare incontro alle segnalate difficoltà,tra l'altro,difficoltà che il Sindacto denuncia da oltre un ventennio e che la stessa Amministrazione,sebbene firmataria di accordi,contratti e protocolli d'intesa non sembra nel tempo,anzi,nel lungo tempo trascorso si sia mai effettivamente impegnata a risolvere colpevolmente per quanto ci riguarda in materia di attuazione degli accordi stessi, leggiamo anche testualmente il richiamato articolo 73, d.l. n.34/2020: Art. 73 Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
- 1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.".
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.- In chiosa, non possono essere giustificate o, giustificabili, le "asserite" carenze organiche fatto cronico e diffuso sebbene vantate in disattenzione del DM Ottobre 2017 dai singoli direttori e Provveditori Regionali, come le criticità e le rivolte, le sommosse, le evasioni multiple come il caso di Foggia dello scorsa prima decade di marzo2020, ed ancora, il richiamarsi all'avvio per metà o fine giugno dei periodi di congedo ordinario estivo, quando questi devono essere tassativamente improntati solo su Luglio e Agosto, richiamarsi ancora al servizio programmato etc. etc. sono tutte scusanti che violano il diritto assistenziale, la legge, la normativa straordinaria COVID-19, atteso che, la stessa Dirigenza firmataria in alcuni casi che nega il diritto ai dipendenti,ne usufruisce interamente dei benefici art.33,comma 3 L. n.104/92,così come vengono fruiti dai Funzionari e dal personale delle Funzioni Centrali e Area Pedagogica educativa, noi, ancora una volta, noi poliziotti penitenziari non possiamo essere e considerati, lavoratori in seconda. In definitiva, Voglia il Dirigente Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al pari di quanto sta accadendo nelle restanti regioni d'Italia con pari se non più gravi criticità, concedere il beneficio assistenziale nella sua completezza dei giorni 12+3+3 e nei casi di duplice assistenza, raddoppio dei giorni in beneficio senza alcuna limitazione, in autotutela, modificando la propria direttiva n. 19560/ppol del 21/05/2020,che qui si chiede in copia ai sensi della legge 241/90 al fine di procederne all'impugnazione nelle competenti sedi giurisdizionali a tutela dei propri associati, inviando, pari tempo alle direzione territoriali di competenza nuova e più esaustiva direttiva nel senso della legge art. 33 comma 3 legge 104/92, una mancata assistenza sarà addebitata ai singoli dirigenti firmatari delle disposizioni di servizio che ne limitano, ne ingessano e sacrificano il diritto d'assistenza. Pertanto, con la presente, si INVITA/ DIFFIDA in primis, il PRAP PUGLIA-BASILICATA sede di Bari e poscia, le singole Direzioni Penitenziarie invitando tutti a voler riesaminare il proprio unilaterale orientamento e provvedere a concedere il beneficio derivante dal DPCM e dalle norme statuite dall'art.33 comma 3 Legge 104/92 nell'intera misura richiesta dai singoli beneficiari. In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Janustuli Justuli

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail <u>segretariogeneralecoosp@gmail.com</u> – <u>relazionisindcosp@libero.it</u> - <u>segreteriageneralecoosp@pec.it</u> fax 0802142003 telefono 3355435878